

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE DEL TIPO FILTRANTI NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"	1
CAPITOLATO TECNICO	1
1.OGGETTO 1	
2.DURATA DELLA FORNITURA	2
3. CARATTERISTICHE MINIME.....	2
4.SUPPORTO E ASSISTENZA	2
5.REQUISITI DEI FORNITORI.....	3
6.PREZZI 3	
7.CONSEGNE 3	
8.CONTROLLO SULLA MERCE.....	4
9.FATTURAZIONE	5
10.MONITORAGGIO.....	5
11.LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	5

1.OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di mascherine del tipo filtranti, prodotte ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18; pertanto, potranno essere prodotte anche prive del marchio CE ed in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

L'importo complessivo presunto dell'intera fornitura oggetto del presente documento è pari a € .
4.500.000,00

Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire i medesimi prodotti indicati nell'offerta in sede di gara per quanto attiene la descrizione, alle caratteristiche tecniche, ai nomi commerciale e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione dell'Unità di Crisi regionale.

2. DURATA DELLA FORNITURA

La durata dei contratti di fornitura, stipulati a seguito di espletamento di procedura negoziata per conclusione di un accordo quadro, è di mesi quattro e comunque fino alla scadenza dello stato di emergenza eventualmente prorogata rispetto alla data di conclusione ad oggi fissata al 31 Luglio 2020.

Si precisa che la durata del contratto di fornitura potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., di ulteriori due (2) mesi se alla data di scadenza dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria legata al "Covid-19" e i valori massimali non risultassero ancora esauriti.

3. CARATTERISTICHE MINIME

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere del tipo filtranti, prodotte ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18; potranno pertanto essere prodotte anche prive del marchio CE ed in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio e dovranno rispondere a prescrizioni tecniche minime di seguito elencate.

LOTTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE MINIME
1	MASCHERINE DEL TIPO FILTRANTI *	<ul style="list-style-type: none">• copertura naso-mento, garantendo l'aderenza al volto possibilmente con elastici;• materiale impiegato NON TOSSICO e con trattamento IDROPELLENTE;• materiale in TNT o similare, di adeguata capacità filtrante;• materiale sanitizzabile con soluzione idroalcolica al 70% , senza perdita delle caratteristiche iniziali;• confezionamento in involucri in cellophane o simili contenenti n. 2 mascherine, con apposizione sull'involucro di logo della Regione Campania.

**la campionatura della confezione con le 2 mascherine e le relative schede tecniche dovrà essere trasmesso a Soresa entro il termine di scadenza delle offerte come previsto al paragrafo 10.1 della lettera d'invito*

4. SUPPORTO E ASSISTENZA

I Fornitori dovranno garantire l'informazione, sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori.

In proposito l'impresa aggiudicataria, ove occorrente, dovrà garantire su richiesta di Soresae/o dell'Unità di crisi regionale, un addestramento all'uso dei prodotti aggiudicati. Tale addestramento dovrà esser garantito per un numero non definito di persone.

5.REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata.

6.PREZZI

I prezzi a base d'asta sono stati definiti anche tenuto conto della situazione emergenziale e delle difficoltà di reperimento sul mercato di taluni prodotti tuttavia occorrenti in via d'urgenza per fronteggiare il contagio da COVID-19. A riguardo si richiama l'art. 1 comma 511 della legge n° 208 del 28-12-2015. I prezzi resteranno fissi ed invariati per l'intera durata della fornitura.

7.CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini che saranno indicati nell'ordinativo di fornitura e/o nella richiesta specifica di fornitura. La fornitura sarà gestita con la modalità dell'acquisto in somministrazione.

La ditta dovrà garantire le consegne dei prodotti per l'intero quantitativo, se richiesto o la nella minore misura indicata nell'ordinativo di fornitura, dichiarati disponibili in offerta nel corso dei cluster temporali ivi indicati.

Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto della disponibilità dichiarata in offerta in relazione ai periodi temporali di cui alla lettera d'invito, paragrafo 11, presso il Magazzino Regionale ovvero presso la sede operativa del Centro Servizi del Consorzio ASI di Napoli – Agglomerato Industriale di Caivano località Pascarola. In considerazione della situazione emergenziale potrà essere richiesta la consegna anche nelle giornate di sabato, domenica o giorno festivo.

In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto, a seguito di ordinativo e/o richiesta specifica di fornitura, dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche offerte, in termini di periodi temporali, come definiti al paragrafo 11 della Lettera di Invito. Ed, in ogni caso non oltre 5 giorni dalla trasmissione della richiesta specifica di fornitura.

Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto. Nel caso

della mancanza o errore in uno degli elementi essenziali, identificativi del quantitativo, luogo o data della consegna richiesta, sarà compito del Fornitore contattare prontamente Soresa e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. Soresa procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini. I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 1/3 della durata complessiva di validità; è in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione a Soresa, senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste all'art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

8.CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Soresa e l'Unità di crisi regionale le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro due giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, Soresa potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

9.FATTURAZIONE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide solo le quantità corrispondenti all'ordine.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore.

10.MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate.

I flussi dovranno essere inviati con cadenza bimestrale o minore su richiesta di Soresa entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre di competenza.

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)
- codice prodotto;
- data e quantitativo consegnato e luogo di consegna;
- numero e data dell'ordinativo di fornitura;
- valore economico;
- ogni altro eventuale dato utile a So.Re.Sa. per svolgere l'attività di monitoraggio;

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_bimestre_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2020 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2020_04_XXX).

11.LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Soresa a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

In caso di mancato rispetto della data di consegna (in termini di periodi temporali offerti) sarà applicata una penale pari allo 1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito art 113 bis comma 4 lgs 50/2016;

in caso di esecuzione di urgenza del contratto ai sensi dell'art 32 comma 8 lgs 50/2016 la penale è computata sull'importo netto della richiesta specifica di fornitura relativo alla quale si è verificato il ritardo.

In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito nel par.7 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche i termine per la consegna ordinaria, nel rispetto dei periodi di consegna, si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.

Invio flussi informativi a So.Re.Sa. per il monitoraggio della fornitura (art. 10 del Capitolato Speciale) si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo (competenza di So.re.sa.).

Mancata comunicazione di modifiche intervenute in merito al possesso dei requisiti generali di partecipazione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara: 100 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dalla data dell'avvenuta modificazione.